

Capitolato Speciale Di Gara

**Gara europea a procedura aperta per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa a mezzo di buoni pasto elettronici per il personale della Corte costituzionale –
CIG BBBE37D5B8**

CAPITOLATO SPECIALE DI GARA	3
1. DEFINIZIONI	3
2. OGGETTO.....	5
3. RETE DI ESERCIZI CONVENZIONATI.....	5
4. VALORE DEL BUONO PASTO	6
5. DURATA DEL CONTRATTO	6
6. QUANTITÀ.....	6
7. PREZZO DELLA FORNITURA E IMPORTO DELL'APPALTO	7
8. RESPONSABILE DEL SERVIZIO E UNITÀ APPROVVIGIONANTE.....	8
9. CARATTERISTICHE DEI BUONI PASTO ELETTRONICI	9
9.1 Spendibilità dei Buoni pasto - condizioni di utilizzo.....	9
9.2 Spendibilità dei Buoni pasto - termine temporale di utilizzo.....	9
9.3 Restituzione dei Buoni pasto scaduti.....	10
10. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO.....	11
11. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO - MODALITÀ DI CONSEGNA E RICARICA DELLE CARD	11
11.1 Richiesta di approvvigionamento	11
11.2 Ricezione e verifica della validità della Richiesta di Approvvigionamento.....	13
11.3 Consegna delle card.....	13
11.4 Sostituzione delle card.....	14
11.5 Furto o smarrimento della card	14
11.6 Ricarica delle card	14
12. CARATTERISTICHE DELLA RETE DI ESERCIZI CONVENZIONATI	15
12.1 Amministrazione e Fornitore - Numero di Esercizi convenzionati.....	15
12.2 Amministrazione e Fornitore - Elenco degli Esercizi convenzionati per sede di utilizzo; aggiornamento, sostituzione e integrazione dell'elenco.....	16
12.3 Fornitore ed Esercizi - Obblighi del fornitore relativi al convenzionamento con Esercizi commerciali.....	17
12.4 Fornitore ed Esercizi - Obblighi relativi alla gestione delle fatture e al pagamento agli Esercenti	19
13. MONITORAGGIO DELLA FORNITURA.....	20
13.1 Gestione dei reclami.....	20
14. ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE - FATTURAZIONE E PAGAMENTI	21
15. OBBLIGHI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO.....	22
16. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	25
17. OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO	25
18. RISOLUZIONE.....	26
19. CESSIONE	27
20. PENALI.....	27
20.1 DIFFORMITÀ NELLA CONSEGNA E RICARICA DELLE CARD.....	28
20.2 DIFFORMITÀ RELATIVE ALLE CARATTERISTICHE DEL BUONO PASTO.....	28
20.3 DIFFORMITÀ RELATIVE AL CONVENZIONAMENTO.....	28
20.4 DIFFORMITÀ RISCONTRATE IN FASE DI CONTROLLO	29
21. SPESE CONTRATTUALI	29
22. DISPOSIZIONI FINALI	29
ALLEGATO 1 – Elenco degli Esercizi convenzionati.....	30
ALLEGATO 2 – Modulo di reclamo	31

CAPITOLATO SPECIALE DI GARA

Gara europea a procedura aperta per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa a mezzo di buoni pasto elettronici per il personale della Corte costituzionale

1. DEFINIZIONI

Ai fini del presente Capitolato si intende per:

1. **Amministrazione Contraente:** Corte costituzionale
2. **Buono pasto (cosiddetto Buono Pasto a valore):** il documento di legittimazione di qualsiasi valore nominale, avente le caratteristiche di cui al par. 9, che attribuisce al possessore, ai sensi dell'art. 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere dagli Esercizi convenzionati il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore nominale del buono, e che ha formato elettronico (altresì definito Buono Pasto Elettronico o BPE).
3. **Card:** il supporto elettronico sul quale vengono caricati i buoni pasto in funzione delle Richieste di Approvvigionamento.
4. **Codice:** il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici.
5. **Commissione/Sconto incondizionato:** lo sconto sul valore nominale del buono pasto, espresso in percentuale, che il Fornitore riconoscerà agli Esercenti, per ciascun Buono pasto speso, nel rispetto di quanto previsto nel Codice all'art. 131 comma 5 lettera c) o comunque entro i termini offerti;
6. **Contratto di fornitura:** l'accordo stipulato fra il Fornitore e l'Amministrazione Contraente a seguito dell'aggiudicazione;
7. **Titolari utilizzatori dei Buoni:** il personale dipendente a qualsiasi titolo della Corte costituzionale;
8. **Esercenti:** i titolari degli Esercizi commerciali presso i quali saranno spendibili i buoni pasto;
9. **Esercizio/i convenzionato/i:** gli Esercizi appositamente convenzionati o convenzionandi con il Fornitore ai sensi dell'art. 2, allegato II.17, D.lgs. 36/2023;
10. **Esercizio/i:** gli esercizi, ai sensi dell'art. 3, allegato II.17, D.lgs. 36/2023;
11. **Fornitore/Società di emissione/Emettitore:** l'impresa (anche in forma di raggruppamento temporaneo di imprese, Consorzio, aggregazione di imprese di rete o GEIE) aggiudicataria;
12. **Giorno lavorativo:** i giorni dal lunedì al venerdì, esclusi sabato e festivi, nonché eventuali chiusure aziendali del Fornitore;
13. **Importo della fornitura:** l'Importo della fornitura è calcolato moltiplicando il numero dei Buoni pasto richiesti per il Valore aggiudicato e su cui è applicata l'IVA ai sensi di legge;
14. **Richiesta di Approvvigionamento:** la richiesta dell'Unità Approvvigionante designata dall'Amministrazione con la quale si manifesta la volontà di approvvigionarsi, cui consegue l'impegno del Fornitore alla prestazione dei servizi e/o forniture richieste secondo le modalità e le specifiche contenute nel capitolato tecnico, conformemente alle condizioni economiche fissate dal Fornitore medesimo nell'offerta economica;
15. **Sconto offerto all'Amministrazione:** sconto sul Valore nominale del Buono pasto, espresso in percentuale, che il Fornitore riconosce all'Amministrazione per ogni buono pasto acquistato;
16. **Sede di consegna:** la sede dell'Amministrazione Contraente, dove devono essere consegnate le card;

17. **Sede di utilizzo:** la sede centrale dell'Amministrazione Contraente e/o delle Unità Approvvigionanti, dove sono presenti gli aventi diritto al servizio sostitutivo di mensa mediante Buono pasto;
18. **Servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei Buoni pasto:** la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti alimentari pronti per il consumo effettuate dagli esercizi convenzionati;
19. **Termine massimo di pagamento agli Esercenti:** l'indicazione del termine massimo di pagamento entro il quale la società di emissione dei Buoni pasto s'impegna ad effettuare il pagamento degli importi dovuti ai titolari degli Esercizi;
20. **Unità Approvvigionante:** l'ufficio e le persone fisiche dell'Amministrazione Contraente abilitati ad effettuare le Richieste di Approvvigionamento e a impegnare la spesa;
21. **Valore aggiudicato:** valore nominale del Buono pasto al netto dello sconto offerto dal Fornitore aggiudicatario arrotondato alla seconda cifra decimale;
22. **Valore nominale:** il valore della prestazione riportato sul Buono pasto e/o contenuto nella Card

2. OGGETTO

Il presente Capitolato ha ad oggetto la disciplina dell'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni pasto elettronici, dal valore nominale pari a euro 7,00, da erogarsi in favore della Corte costituzionale, ivi comprese tutte le attività connesse allo svolgimento della prestazione medesima così come regolamentate, oltre che dal presente Capitolato, anche dal Disciplinare e dal Contratto.

La fornitura avverrà a beneficio dei dipendenti della Corte costituzionale, operanti presso le sedi in:
Roma, piazza del Quirinale 41
Roma, via XXIV maggio 11.

La fornitura dovrà avvenire nel rispetto dei requisiti minimi indicati nel presente Capitolato e con lo svolgimento di tutte le attività minime previste e descritte nei paragrafi successivi.

Il Fornitore metterà a disposizione dei dipendenti una rete di esercizi convenzionati con il Fornitore medesimo dislocati sul territorio, presso i quali è garantita la fruizione di prodotti alimentari di consumo e di generi alimentari fino al valore nominale del buono.

Il valore nominale del buono rappresenta l'importo massimo spendibile presso gli Esercizi convenzionati. Il servizio sostitutivo di mensa deve essere gestito con sistema informatizzato mediante tessera personale a banda magnetica o con microprocessore (di seguito denominata "badge" o "card") fornite dall'appaltatore.

3. RETE DI ESERCIZI CONVENZIONATI

Il Fornitore dovrà stipulare apposite convenzioni con una rete di esercizi legittimati ad esercitare ai sensi dell'art.3 dell'Allegato II.17 del Codice, che svolgono le attività nel Comune di Roma e sufficiente a garantire ai dipendenti della Corte costituzionale un'ampia fruizione del servizio in oggetto. Ai sensi del comma 7 dell'art.131 del Codice, la mancata attivazione della rete richiesta, e dichiarata in sede di offerta, entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione comporterà la decadenza di quest'ultima. Entro il suddetto termine, e comunque prima della stipula del contratto, il Fornitore dovrà fornire l'elenco di tutti gli esercizi convenzionati, che sarà successivamente portato a conoscenza del personale della Corte costituzionale.

Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi modifica inerente agli esercizi in modo da consentire una puntuale informazione ai dipendenti interessati. Il numero di esercizi convenzionati dovrà essere garantito per tutta la durata del contratto, salvo variazioni da concordarsi preventivamente con la Corte costituzionale.

Il Fornitore si impegna, in ogni caso, a comunicare tempestivamente alla Corte costituzionale l'eventuale risoluzione/disdetta dei contratti con gli esercizi convenzionati, provvedendo alla sostituzione con altri in grado di fornire il medesimo servizio e alla trasmissione del nuovo elenco entro 30 (trenta) giorni lavorativi. Ove il numero degli esercizi convenzionati presenti nelle immediate vicinanze della sede della Corte costituzionale si riduca oltre il 20% rispetto all'elenco presentato in fase di offerta e quindi di aggiudicazione, la Corte costituzionale potrà risolvere il contratto di diritto e a proprio insindacabile giudizio. Ove la Corte costituzionale segnali l'apertura di nuove sedi o per nuove esigenze organizzative del proprio personale, il Fornitore si impegna a stipulare nuove

convenzioni con altri esercizi. Durante l'intera durata contrattuale, alla Corte costituzionale sarà data la facoltà di richiedere all'aggiudicatario l'elenco aggiornato degli esercizi convenzionati.

Il Fornitore sarà ritenuto responsabile per ogni inadempimento degli obblighi contrattuali dipendente dai singoli esercizi convenzionati. Ai sensi del Codice, i contratti di convenzionamento tra il Fornitore e i singoli esercenti dovranno riportare gli elementi indicati all'art.5 dell'Allegato II.17 del Codice. Nella sottoscrizione delle convenzioni oggetto del presente paragrafo, il Fornitore verificherà che tutti gli esercizi convenzionati rispettino le vigenti normative in materia di igiene e sicurezza. La Corte costituzionale sarà esonerata ed indenne da ogni responsabilità e/o pretesa a qualunque titolo nei confronti dei titolari dei locali convenzionati e di eventuali danni derivati ai suoi dipendenti in occasione della fruizione del servizio. Resta inteso che il rapporto di convenzione intercorrerà esclusivamente tra il Fornitore e l'Esercente, rimanendo la Corte costituzionale estranea a tale rapporto.

4. VALORE DEL BUONO PASTO

Il buono pasto sarà spendibile per un importo di € 7,00 (euro sette/00).

5. DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto viene ricompresa in un periodo di ventiquattro mesi, a decorrere dall'attivazione del servizio per importi pari all'importo massimo della procedura e fino al raggiungimento del medesimo.

L'Amministrazione si riserva di avvalersi della facoltà di proroga del contratto per un massimo di dodici mesi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 comma 4 del Codice.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere inoltre prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

6. QUANTITÀ

Il quantitativo presunto dei buoni pasto da utilizzare nel triennio è stimato in circa 216.000 (duecentosedicimila). Nel caso di variazione, per eccesso o per difetto, di tale numero, il Fornitore assume il rischio relativo ad ogni onere aggiuntivo che possa derivargli da tale variazione, senza aver diritto ad alcuna pretesa nei confronti della Corte costituzionale. Si sottolinea fin d'ora che i volumi sopraindicati hanno valore puramente indicativo, in quanto stimati sulla base del fabbisogno dell'anno 2025 e pertanto l'entità dei quantitativi sarà correlata al reale fabbisogno della Corte costituzionale. Le quantità sopraindicate non impegneranno in alcun modo la Corte costituzionale, che si riserva di poter richiedere quantitativi sulla base delle sue effettive necessità. In nessun caso sarà riconosciuto al Fornitore un quantitativo minimo di buoni pasto.

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di variare in aumento il valore nominale del buono pasto. In quest'ultimo caso l'impresa aggiudicataria si impegna ad applicare sul nuovo valore nominale del buono lo stesso ribasso percentuale offerto sul prezzo originario d'aggiudicazione.

L'amministrazione appaltante ha la facoltà di richiedere, in relazione agli ordini di acquisto emessi, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni previste dal Capitolato fino alla concorrenza del quinto d'obbligo del Contratto alle condizioni di esecuzione originariamente previste.

Nel periodo di efficacia del Contratto il Fornitore è obbligato a dare esecuzione alle Richieste di Approvvigionamento ricevute, nel limite massimo dell'importo di gara.

7. PREZZO DELLA FORNITURA E IMPORTO DELL'APPALTO

Il prezzo del servizio richiesto (Buoni pasto a valore) è calcolato moltiplicando il valore nominale del buono meno lo sconto offerto, arrotondato alla seconda cifra decimale, per il numero dei buoni pasto da acquistare oggetto dell'approvvigionamento.

L'importo complessivo stimato dell'appalto oggetto di gara è pari al valore nominale dei buoni pasto per il numero dei Buoni pasto e quantificato pertanto in euro 1.453.846,00 (euro un milione e quattrocentocinquantatremila e ottocentoquarantasei/00) al netto dell'IVA al 4%, così come risulta nel dettaglio riportato nella Tabella seguente:

Numero buoni pasto nel triennio	Valore nominale buoni pasto (IVA al 4% esclusa)	Importo dell'appalto in euro (IVA al 4% esclusa)
216.000	6,73	1.453.846,00

Il valore globale stimato dell'appalto è pari a 1.744.616,00, IVA al 4% esclusa, così suddiviso:

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	Base d'asta annuale	Importo complessivo 2 anni	Importo complessivo 2 anni + proroga per un terzo anno
1	Servizio sostitutivo di mensa a mezzo di buoni pasto elettronici per il personale della Corte costituzionale	30199770-8	€ 484.615,38	€ 969.230,77	€ 1.453.846,00
Importo a base di gara					€ 1.453.846,00
Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso					€ 0,00
A) + B) Importo complessivo					€ 1.453.846,00
Importo del quinto d'obbligo (IVA al 4% esclusa)					€ 290.770,00
A) + B) Importo complessivo					€ 1.744.616,00

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a zero in quanto la presente fornitura non comporta rischi da interferenze.

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale sopra indicato, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto dell'affidamento, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

Il servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni pasto dovrà essere prestato a favore dei lavoratori che a qualsiasi titolo svolgono servizio presso la Corte costituzionale, fino al raggiungimento del valore complessivo del contratto, che sarà pari al valore dell'appalto, al netto dello sconto offerto dal Fornitore, IVA esclusa.

Il Fornitore si obbliga a garantire l'erogazione del servizio di fornitura di Buoni pasto all'Amministrazione Contraente nella quantità e nel taglio dalla stessa richiesti, fino al raggiungimento dell'importo massimo indicato.

Il Corrispettivo del Servizio dovrà essere calcolato in funzione dei Buoni Pasto effettivamente consegnati dal Fornitore all'Unità Approvvigionante per il valore aggiudicato. A tale importo così determinato in sede di fatturazione si applicherà l'IVA ai sensi di legge degli importi massimi sopra indicati.

Eventuali variazioni normative sopravvenute che intervengano sul valore nominale del buono non incidono sullo sconto offerto obbligandosi il fornitore a mantenere lo stesso sconto offerto.

I prezzi della fornitura s'intendono riconosciuti dall'operatore economico come remunerativi di ogni spesa generale e particolare, comprensivi perciò degli oneri di imballo, trasporto, carico e scarico, allestimento al piano e nell'ufficio corrispondente, nonché di tutte le imposte e tasse (esclusa l'I.V.A.) e dell'utile d'impresa.

Il prezzo dell'offerta si riferisce alla fornitura prestata a regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e prescrizioni contrattuali.

Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Considerata la particolare tipologia di contratto che, pur configurandosi formalmente come servizio, ha affinità con gli appalti di fornitura, per la Stazione Appaltante risulta impossibile a priori determinare il costo della manodopera da non assoggettare a ribasso, che pertanto non è determinato.

8. RESPONSABILE DEL SERVIZIO E UNITÀ APPROVVIGIONANTE

Il Fornitore aggiudicatario, entro 2 (due) giorni lavorativi dalla comunicazione di aggiudicazione, comunicherà all'Amministrazione Contraente il nominativo, il numero telefonico, l'indirizzo di posta elettronica e posta elettronica certificata del soggetto da lui designato quale Responsabile del Servizio, che sarà il referente responsabile nei confronti dell'Amministrazione Contraente, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore. Il Fornitore s'impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Contraente eventuali modifiche del nominativo precedentemente indicato. L'Unità Approvvigionante designata dall'Amministrazione a effettuare le richieste di Approvvigionamento e l'ordinativo dei buoni pasto farà capo al Servizio Affari Generali e Personale.

I nominativi dei delegati saranno debitamente comunicati al Fornitore prima dell'attivazione del servizio. Nel caso di variazione del nominativo delle persone delegate ad emettere le Richieste di Approvvigionamento e gli ordinativi, l'Unità Approvvigionante si impegna a inviare al Fornitore formale comunicazione contenente i nuovi nominativi e il riferimento al contratto di esecuzione della prestazione.

9. CARATTERISTICHE DEI BUONI PASTO ELETTRONICI

Il buono pasto ha un valore nominale di € 7,00, e deve possedere le caratteristiche di cui all'art. 4 dell'All. II.17 del Codice, tali da renderne difficile la falsificazione e garantire la tracciabilità del Buono pasto stesso.

Le card multiservizio dovranno riportare le seguenti informazioni:

- a) i riferimenti dell'Amministrazione;
- b) il numero identificativo del dipendente utilizzatore;
- c) il numero della card.

Le card multiservizio, conformi alla norma ISO/IEC 7816 – 1/2/3/4, dovranno essere a microprocessore, con identificativo della card/utilizzatore presente sul chip e dovranno essere dotate di banda magnetica ad alta coercitività.

Dovrà essere fornito un sito internet oltre che una APP Android/iOS per la verifica del credito residuo, delle movimentazioni ecc.

9.1 Spendibilità dei Buoni pasto - condizioni di utilizzo

I buoni pasto non sono cedibili, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare ai sensi dell'art. 4 All. II.17 del Codice, né sono spendibili oltre il limite di otto buoni in unica transazione.

Essi sono utilizzabili esclusivamente per l'intero Valore nominale, non danno diritto a resto in denaro ad alcun titolo e non danno diritto a ricevere beni e prestazioni diverse da quelle indicate nel presente documento.

I Buoni pasto comportano l'obbligo, da parte del titolare, di regolare in contanti o mediante altri mezzi di pagamento (quali a titolo di esempio carta di debito o di credito) l'eventuale differenza tra il valore nominale del Buono pasto ed il maggior costo della consumazione richiesta.

Il valore nominale del Buono pasto è comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo.

9.2 Spendibilità dei Buoni pasto - termine temporale di utilizzo

Con riferimento al termine temporale di utilizzo e cioè alla scadenza per la spendibilità del Buono pasto da parte degli utenti, si precisa che:

- i Buoni pasto emessi fino al 31 agosto dovranno riportare, come termine di scadenza per la spendibilità, il 31 dicembre del medesimo anno di emissione;
- i Buoni pasto emessi a partire dal 1° settembre dovranno, invece, riportare come termine di scadenza per la spendibilità il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di emissione.

9.3 Restituzione dei Buoni pasto scaduti

Il Fornitore, successivamente alla scadenza dei buoni pasto e comunque entro e non oltre il 31 gennaio, dovrà rendere disponibile per l'Amministrazione Contraente l'elenco dei buoni pasto scaduti per ciascun numero identificativo. Il Fornitore, entro e non oltre il 31 gennaio successivo alla scadenza dei buoni, dovrà mettere a disposizione dell'Amministrazione Contraente una modalità automatizzata per chiedere la sostituzione di tali buoni scaduti con buoni pasto di nuova emissione – cfr. punto ii) seguente –, consentendo altresì all'Amministrazione Contraente la possibilità di dare diverse disposizioni in merito. In alternativa alla sostituzione dei buoni pasto scaduti è sempre possibile per la Corte costituzionale richiedere, sempre in modalità automatizzata, il rimborso tramite bonifico bancario oppure portare a compensazione tale importo sulle fatture successive – cfr. punto i) seguente.

Quanto sopra disciplinato potrà essere richiesto dall'Amministrazione Contraente entro e non oltre il 31 marzo immediatamente successivo alla data di scadenza del Buono pasto (es. nel caso di un Buono pasto con scadenza per la spendibilità al 31/12/2026, tale termine coincide con il 31/03/2027).

Nel caso in cui alla data del 31 marzo risultino buoni pasto scaduti per i quali l'Amministrazione Contraente non ha effettuato nessuna richiesta, il Fornitore dovrà comunque, entro e non oltre il 15 maggio successivo alla scadenza riportata sui buoni, emettere una nota di credito per la restituzione del controvalore di detti buoni scaduti (cfr. punto i) seguente). Resta inteso che in questo caso il controvalore restituito all'Amministrazione Contraente non erode l'importo complessivo indicato nel contratto.

Con riferimento ai buoni pasto relativi all'ultima Richiesta di approvvigionamento (RdA), intendendosi per tale l'ultima RdA emessa nell'ambito di durata dell'ordinativo di fornitura, il Fornitore dovrà, entro e non oltre il 31 marzo successivo alla scadenza riportata sui buoni, emettere una nota di credito per la restituzione del controvalore di detti buoni scaduti (cfr. Punto i) seguente).

Si precisa che:

- il Fornitore nel corso del mese di ottobre dovrà dare adeguata pubblicità dell'approssimarsi del termine per la sostituzione/restituzione dei buoni pasto scaduti;
- il Fornitore nel corso del mese di febbraio dovrà altresì ricordare all'Amministrazione Contraente la data del 31 marzo come termine ultimo per la sostituzione/restituzione dei buoni pasto scaduti;
- in caso di sostituzione/restituzione di Buoni pasto scaduti da parte dell'Amministrazione Contraente, il Fornitore dovrà emettere, entro 30 giorni dalla "ricezione" di suddetti Buoni pasto scaduti, una nota di credito in favore dell'Amministrazione Contraente medesima.

L'Amministrazione Contraente potrà:

i) non richiedere la sostituzione dei Buoni pasto scaduti. In questo caso, qualora siano previste ulteriori fatture da saldare, l'Amministrazione Contraente porterà a discarico tale nota di credito sul pagamento relativo alla prima fattura utile. Qualora, invece, non siano previste ulteriori fatture da saldare, il Fornitore effettuerà il rimborso relativo alla nota di credito, tramite bonifico bancario sul conto corrente che l'Amministrazione Contraente comunicherà al Fornitore;

ii) richiedere la sostituzione dei Buoni pasto scaduti con Buoni pasto di nuova emissione. In tal caso, l'Amministrazione Contraente dovrà emettere una Richiesta di Approvvigionamento, di pari quantitativo e valore dei Buoni pasto scaduti, riportante l'indicazione che si tratta di sostituzione di Buoni pasto resi. Tale Richiesta di pari quantitativo e valore dovrà essere inviata al Fornitore unitamente ai Buoni pasto "da rendere".

10. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Il Fornitore è tenuto a inviare all'Amministrazione Contraente l'elenco degli esercizi convenzionati, entro 20 (venti) giorni lavorativi dall'aggiudicazione provvisoria dell'appalto. L'Amministrazione Contraente provvederà a verificare tale elenco e procederà all'attivazione del servizio.

L'Amministrazione Contraente, contestualmente alla stipula, comunicherà al Fornitore:

- i soggetti (uffici e/o persone fisiche) delegati ad emettere le successive Richieste di Approvvigionamento; i nominativi di tali soggetti delegati, individuati all'interno del Servizio Affari Generali e Personale (di seguito "Unità Approvvigionante/Punto Istruttore");
- l'eventuale successiva variazione degli stessi dovrà essere comunicata formalmente e tempestivamente al Fornitore;
- i numeri identificativi degli utilizzatori dei Buoni pasto, al fine di consentire al Fornitore di predisporre le successive Richieste di Approvvigionamento.

Le suddette comunicazioni rappresentano atto propedeutico alla emissione delle Richieste di Approvvigionamento, senza le quali non potranno essere emesse e quindi evase le Richieste di Approvvigionamento medesime.

Si precisa che la mancata attivazione della rete richiesta entro il termine di 20 (venti) giorni lavorativi dall'aggiudicazione provvisoria dell'appalto comporterà la decadenza dall'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 131 comma 7 del Codice.

11. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO - MODALITÀ DI CONSEGNA E RICARICA DELLE CARD

11.1 Richiesta di approvvigionamento

L'Amministrazione, mediante l'Unità Approvvigionante, dovrà inviare al Fornitore le Richieste di Approvvigionamento per richiedere la consegna e la ricarica delle card.

Relativamente all'emissione e invio di tali Richieste di Approvvigionamento è consentito qualsiasi mezzo elettronico, purché concordato tra le parti (Amministrazione e Fornitore) e, comunque, non contrario alla normativa vigente (es. compilazione direttamente sul sistema del Fornitore/sito internet, trasferimento in automatico di file excel, di file.xml, etc.). Il Fornitore potrà fornire alle Amministrazioni Contraenti e/o alle Unità Approvvigionanti la struttura/specifica dei file (es. formato .xml, formato excel), compatibile con le esigenze delle Amministrazioni stesse, che permettano il trasferimento in automatico, attraverso i sistemi di gestione del personale, delle Richieste di Approvvigionamento. Resta inteso che il Fornitore per gestire le Richieste di Approvvigionamento tramite il proprio portale potrà assegnare a ciascuna Unità Ordinante o Approvvigionante un identificativo (es. *userid e una password*) secondo le modalità organizzative del Fornitore.

L'Amministrazione Contraente ha la facoltà, da esercitarsi entro 1 (uno) giorno lavorativo dall'invio e/o dalla trasmissione della Richiesta di Approvvigionamento, di revocare la Richiesta di Approvvigionamento stessa, avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l'invio. Trascorso il predetto termine, la Richiesta di approvvigionamento è irrevocabile anche per l'Amministrazione Contraente e l'Unità Approvvigionante. In tal caso, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa ai servizi richiesti.

Le Richieste di Approvvigionamento potranno essere veicolate attraverso un'apposita sezione del sito che il Fornitore dovrà mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti e/o delle Unità Approvvigionanti.

Il Fornitore metterà a disposizione una funzionalità che preveda il monitoraggio delle Richieste di Approvvigionamento per la verifica della corrispondenza degli importi e dei quantitativi a quelli indicati nell'ordine di approvvigionamento a cui si riferiscono (previo inserimento dei dati di riferimento dell'ordine, da parte del Fornitore medesimo).

Inoltre, il sito internet per la gestione elettronica delle Richieste di Approvvigionamento dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- a) garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni trattate;
- b) permettere l'inserimento, l'aggiornamento e l'invio dei dati relativi alle Richieste di Approvvigionamento;
- c) permettere di controllare lo storico delle Richieste di Approvvigionamento e lo status delle Richieste stesse;
- d) consentire il controllo dei caricamenti effettuati per singoli aventi diritto;
- e) gestire il modulo Richiesta di Approvvigionamento;
- f) consultare gli elenchi degli Esercizi convenzionati;
- g) prevedere la possibilità di scambio dati con i sistemi preesistenti dell'Amministrazione Contraente;
- h) quant'altro venga concordato in sede di stipula del contratto con il Fornitore o si renda necessario anche successivamente alla stipula del contratto al fine di agevolare la gestione del servizio.

Il Fornitore si obbliga a garantire la gestione on - line delle Richieste di Approvvigionamento, mediante sito internet, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla stipula del contratto.

Nella Richiesta di Approvvigionamento devono essere indicati:

- a) i riferimenti del soggetto delegato all'emissione della Richiesta di Approvvigionamento (Unità Approvvigionante);
- b) il CIG e il contratto a cui tale Richiesta di Approvvigionamento fa riferimento;
- c) il quantitativo di buoni pasto da caricare;
- d) il dettaglio della fornitura delle card;
- e) i riferimenti per la consegna delle card;
- f) le modalità di confezionamento delle card.

La prima Richiesta di Approvvigionamento, a discrezione dell'Amministrazione, può riguardare esclusivamente i riferimenti per la consegna delle card, rimandando alle successive Richieste di Approvvigionamento il dettaglio per la ricarica delle card.

Le Card dovranno essere confezionate singolarmente in una busta contenente esternamente l'indicazione del numero identificativo del dipendente.

11.2 Ricezione e verifica della validità della Richiesta di Approvvigionamento

Ricevuta la Richiesta di Approvvigionamento, il Fornitore verifica la correttezza e completezza dei dati e della documentazione necessaria, altresì verifica che la Richiesta di approvvigionamento provenga dall'Unità Approvvigionante indicata nel contratto a cui la Richiesta di Approvvigionamento si riferisce e che l'importo indicato non ecceda l'importo previsto all'esito della gara di appalto.

Il Fornitore, entro 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della Richiesta di Approvvigionamento, è tenuto a comunicare all'Unità Approvvigionante utilizzando lo stesso mezzo con il quale è stata ricevuta la Richiesta di Approvvigionamento:

- le eventuali difformità, incompletezze o errori della Richiesta di Approvvigionamento, al fine di consentire la remissione/rettifica della Richiesta di Approvvigionamento;
- l'accettazione della richiesta di approvvigionamento, qualora redatta in conformità alle prescrizioni del presente documento, mediante l'invio della comunicazione di riscontro all'Unità Approvvigionante riportante il numero progressivo assegnato alla Richiesta di Approvvigionamento e la data di ricevimento della Richiesta di Approvvigionamento medesima. Per ciascuna richiesta di approvvigionamento il Fornitore è tenuto a emettere una fattura come meglio precisato al par. 14.

11.3 Consegna delle card

Il Fornitore provvede ad effettuare, nei luoghi indicati dall'Unità Approvvigionante, la consegna delle card:

- entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla stipulazione della ricezione della prima richiesta di approvvigionamento oppure entro il minore termine eventualmente dallo stesso offerto, pena l'applicazione delle penali di cui al par. 20;
- entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione delle successive Richieste di Approvvigionamento effettuata dall'Unità Approvvigionante.

Sarà cura dell'Unità Approvvigionante comunicare al Fornitore, in tempo utile, eventuali variazioni di destinazione.

All'atto della consegna delle card l'Amministrazione, verificata la rispondenza di quanto consegnato rispetto a quanto richiesto, provvede tempestivamente, non più tardi di 2 (due) giorni lavorativi, a dare riscontro della ricezione delle card al Fornitore attraverso il medesimo strumento utilizzato per l'invio della Richiesta di Approvvigionamento.

Nel caso in cui l'Amministrazione Contraente riscontri qualsivoglia manomissione del plico ricevuto ovvero un quantitativo di card inferiore a quello richiesto ovvero in tutti i casi in cui le informazioni presenti sulle card non rispettino quanto indicato nella Richiesta di Approvvigionamento medesima, dovrà comunicare tempestivamente tale evidenza al Fornitore attraverso il medesimo strumento utilizzato per l'invio della Richiesta di Approvvigionamento. In tale ipotesi il Fornitore sarà tenuto a inviare le nuove card entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della predetta comunicazione.

Il costo delle card di prima emissione richieste dall'Amministrazione s'intende ricompreso nel costo del servizio e pertanto senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione contraente.

11.4 Sostituzione delle card

A fronte di eventuali richieste di sostituzione di card (in caso di deterioramento o malfunzionamento) o di richiesta di card di nuova emissione (in caso di furto o smarrimento oppure in caso di nuovi utenti del servizio), il Fornitore provvede a consegnare le card di successiva emissione all'Unità Approvvigionante entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta medesima.

Resta inteso che è ricompresa nel costo del servizio anche la riemissione, su base annua, delle card fino a un numero massimo di card pari al 5% del numero totale degli utenti del servizio.

Per ogni richiesta successiva di riemissione sarà riconosciuto al Fornitore un costo di euro 5,00 (cinque/00) euro IVA esclusa per singola card, comprensivo di tutti i costi connessi all'emissione ed alla consegna all'Amministrazione della nuova card (es. assistenza blocco card, predisposizione flusso e layout della card, produzione fisica della card, imbustamento e spedizione).

Resta inteso che nel caso di richiesta di card per nuovi dipendenti utilizzatori nessun costo sarà dovuto dall'Amministrazione e queste card non saranno computate nel calcolo dei limiti di cui al punto precedente.

Resta altresì inteso che nel caso di malfunzionamento della card per colpa del Fornitore o per deterioramento non riconducibile a mera usura e non imputabile al dipendente utilizzatore nessun costo aggiuntivo potrà essere richiesto all'Amministrazione e queste card non saranno computate nel calcolo dei limiti di cui al punto precedente.

Inoltre, nel caso di sostituzione sarà onere del Fornitore provvedere ad inibire l'utilizzo della tessera sostituita, contestualmente alla consegna del duplicato.

11.5 Furto o smarrimento della card

Nel caso di furto o smarrimento della card sarà onere dell'Amministrazione comunicare tempestivamente al Fornitore tale circostanza quando alla stessa comunicato ed onere del Fornitore provvedere a bloccare la card entro 1 (un) giorno lavorativo dalla ricezione della comunicazione medesima.

11.6 Ricarica delle card

Il Fornitore provvederà a ricaricare ciascuna card del relativo numero di Buoni pasto del Valore nominale indicato nella Richiesta di Approvvigionamento.

La ricarica delle card dovrà essere effettuata entro i seguenti termini, pena l'applicazione delle penali di cui al par. 20:

- a) nel caso di prima Richiesta di Approvvigionamento, entro quattro (4) giorni lavorativi dalla ricezione della conferma di avvenuta ricezione della comunicazione di riscontro della consegna della card inviata dal Fornitore;
- b) nel caso di Richieste di Approvvigionamento successive alla prima, entro quattro (4) giorni lavorativi dalla ricezione della Richiesta di Approvvigionamento o altro termine inferiore offerto in sede di gara;

- c) nel caso di Richieste di Approvvigionamento riferite a Buoni pasto resi, entro trenta (30) giorni lavorativi dalla ricezione dei Buoni pasto resi.

Ove nella prima Richiesta di Approvvigionamento l'Amministrazione intenda richiedere esclusivamente la consegna della Card, rimandando alle successive Richieste di Approvvigionamento il dettaglio per la ricarica delle stesse, in tal caso, i termini per la ricarica delle Card corrisponderanno a quelli indicati alla predetta lettera b).

Il Fornitore dovrà tempestivamente comunicare all'Unità Approvvigionante l'avvenuta ricarica delle card.

12. CARATTERISTICHE DELLA RETE DI ESERCIZI CONVENZIONATI

Il Fornitore si impegna a mettere a disposizione dei dipendenti della Corte costituzionale una rete di Esercizi presso i quali dovrà essere garantita, fino al valore nominale del Buono pasto, la somministrazione di bevande e alimenti e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo. Le convenzioni tra il Fornitore e gli esercizi commerciali dovranno avvenire nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 5 dell'All. II.17 del Codice, la responsabilità del rispetto delle quali versa integralmente sul Fornitore.

Ai sensi dell'art. 3 dell'All. II.17 del Codice, il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei Buoni pasto è erogato, ferma la necessità del rispetto dei requisiti igienico sanitari prescritti dalla normativa vigente, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'esercizio, dagli esercizi che svolgono le seguenti attività:

- a) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alle lettere a), b), f) e g) dell'art. 3 dell'All. II.17 del Codice;
- b) le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, effettuate, dagli esercizi di cui alle lettere c) d), e) e h) dell'art. 3 dell'All. II.17 del Codice.

Si precisa che:

1. con riferimento al punto b) precedente, sono esclusi gli Esercizi di vendita rientranti nelle forme speciali di vendita al dettaglio di cui all'art. 4 comma 1 lett. h, punti 2,3,4 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;
2. gli Esercizi convenzionati dovranno avere caratteristiche tali da garantire un'adeguata ricettività;
3. gli Esercizi convenzionati dovranno esporre l'adesivo recante l'indicazione di accettazione del Buono pasto presso l'Esercizio.

12.1 Amministrazione e Fornitore - Numero di Esercizi convenzionati

Il Fornitore aggiudicatario è tenuto, entro 20 (venti) giorni lavorativi dall'aggiudicazione provvisoria dell'appalto, a trasmettere all'Amministrazione un elenco di Esercizi convenzionati ove siano già stati attivati i dispositivi per la lettura delle card ai fini del pagamento, nel rispetto della numerosità indicata nel successivo paragrafo 12.2, fornendo prova scritta del convenzionamento di ciascun esercizio contenuto nell'elenco. Si invita a utilizzare, per la compilazione dell'elenco, l'Allegato 1 al presente capitolato.

Il numero complessivo degli Esercizi convenzionati, per tutta la durata del contratto di fornitura, non potrà essere inferiore a quelli minimi indicati alle lettere a), b) e c) del paragrafo 12.2, o al maggior numero eventualmente offerto in gara, dovendo il fornitore provvedere alla sostituzione dell'esercizio convenzionato, che eventualmente decida di dare disdetta al convenzionamento, nelle modalità e tempi descritti nel seguito del presente capitolato.

Il Fornitore, per l'intera durata del Contratto, dovrà garantire presso tutti gli Esercizi convenzionati di cui all'Allegato 1 la spendibilità dei buoni pasto elettronici e rimane nella sua responsabilità la corretta gestione degli stessi presso gli esercizi convenzionati e il controllo sulla effettiva spendibilità degli stessi presso detti esercizi.

Il Fornitore è altresì tenuto a stipulare una convenzione con il soggetto concessionario del servizio di ristorazione, bar e coffee break presso il Palazzo della Consulta.

12.2 Amministrazione e Fornitore - Elenco degli Esercizi convenzionati per sede di utilizzo; aggiornamento, sostituzione e integrazione dell'elenco

Il Fornitore aggiudicatario dovrà garantire per tutta la durata contrattuale un numero complessivo di Esercizi convenzionati secondo le seguenti condizioni:

- a) la presenza di almeno n. 20 esercizi convenzionati – oppure il maggior numero eventualmente offerto in gara – entro la distanza di 1 Km dalla sede di piazza del Quirinale n. 41, considerando quale criterio il tragitto più breve percorribile a piedi dalla sede;
- b) la presenza di almeno n. 50 esercizi convenzionati — oppure il maggior numero eventualmente offerto in gara — nel territorio del Comune di Roma Capitale;
- c) la presenza di almeno n. 2 catene di Grande Distribuzione Organizzata (GDO) convenzionate — oppure il maggior numero eventualmente offerto in gara — nel resto del territorio regionale, ove per catena di GDO deve intendersi un operatore della grande distribuzione organizzata che disponga di almeno n. 3 punti vendita nel territorio della Regione Lazio, di cui almeno uno nel Comune di Roma, ovvero almeno n. 10 punti vendita sul territorio nazionale, di cui almeno uno nel Comune di Roma;

Il Fornitore è tenuto a trasmettere all'Unità Approvvigionante una versione aggiornata ogni 4 mesi mediante trasmissione dell'Allegato 1 compilato. In ogni caso, il Fornitore è tenuto a dare comunicazione all'Unità Approvvigionante delle singole variazioni intervenute rispetto all'ultima versione dell'elenco in possesso della stessa Unità Approvvigionante. Infine, tale elenco dovrà essere trasmesso dal Fornitore all'Unità Approvvigionante che ne faccia richiesta, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla richiesta medesima.

Il Fornitore, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta scritta e motivata dell'Amministrazione Contraente, dovrà avviare le procedure di convenzionamento di un maggior numero di Esercizi in aggiunta a quanto previsto al precedente paragrafo, dandone adeguata comunicazione all'Amministrazione. Il convenzionamento tra il Fornitore e l'Esercizio aggiuntivo dovrà essere effettuato entro 10 (dieci) giorni dalla manifestazione di interesse di quest'ultimo e il numero di Esercizi aggiuntivi andrà ad integrare il numero di Esercizi riportati nei relativi elenchi. L'Amministrazione potrà indicare le proprie preferenze (riferimenti dell'esercizio desiderato o la preferenza in termini di tipologia di esercizi: gastronomia, bar, tavola calda, ecc.) da intendersi tuttavia

non vincolanti per il Fornitore, il quale sarà in ogni caso tenuto ad avviare le procedure di convenzionamento nel termine sopra indicato.

Il Fornitore è tenuto a effettuare la sostituzione degli esercizi convenzionati, nel caso in cui si dovessero verificare dei casi di disdetta del convenzionamento di uno o più Esercizi convenzionati, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla disdetta con altri Esercizi ubicati nelle immediate vicinanze e della stessa tipologia (a titolo di esempio, se a dare disdetta è un supermercato il Fornitore si impegna a garantire il convenzionamento di un altro supermercato nelle vicinanze), pena l'applicazione delle penali di cui al par. 20

12.3 Fornitore ed Esercizi - Obblighi del fornitore relativi al convenzionamento con Esercizi commerciali

Il Fornitore è tenuto a rispettare quanto previsto dall'art. 5 dell'allegato II.17 del Codice sul contenuto degli accordi con i titolari degli Esercizi convenzionabili e si impegna in particolare a rispettare le seguenti condizioni:

- a) il Fornitore aggiudicatario dovrà stipulare un contratto di convenzionamento, nei termini di cui al presente Capitolato, con gli Esercizi che saranno autorizzati al ritiro dei Buoni pasto relativi al presente appalto. Per ritirare Buoni pasto relativi al presente appalto e per esigerne il rimborso, l'Esercizio deve aver firmato un contratto di convenzionamento che autorizza il ritiro dei Buoni pasto definendo le condizioni contrattuali generali e specifiche;
- b) tutti gli Esercizi autorizzati al ritiro dei Buoni pasto, relativi al presente appalto, dovranno essere inseriti dal Fornitore aggiudicatario nell'elenco degli Esercizi convenzionati, di cui al presente Capitolato;
- c) qualora i Buoni pasto oggetto del presente appalto venissero spesi occasionalmente presso Esercizi non convenzionati, si applicheranno in ogni caso le medesime condizioni offerte in sede di gara (commissione e termini di pagamento), indipendentemente dalla presenza del contratto di convenzionamento. Qualora tali Esercizi fossero utilizzati abitualmente dagli utilizzatori finali, il Fornitore si impegna a stipulare con questi un contratto di convenzionamento e ad inserirli negli Elenchi degli Esercizi convenzionati; contrariamente, in caso di loro rifiuto al convenzionamento, provvede a inibire l'esercizio al ritiro di detti Buoni pasto;
- d) nel caso il Fornitore, successivamente all'aggiudicazione, stipuli ai fini del presente appalto appositi contratti di convenzionamento con ulteriori Esercizi rispetto a quelli indicati negli elenchi presentati all'Amministrazione, dovrà applicare anche a detti esercenti le medesime condizioni contrattuali e a darne notizia come descritto nel paragrafo precedente all'Amministrazione salvo in ogni caso aggiornare l'elenco degli esercizi;
- e) il Fornitore si impegna altresì a esibire all'Amministrazione, a fronte di una sua eventuale richiesta, il Contratto di Convenzionamento, relativo a ciascuno degli Esercizi riportati negli Elenchi descritti in precedenza entro 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta;
- f) il Fornitore si impegna a prevedere per gli Esercizi convenzionati per il presente appalto la possibilità per entrambe le parti (Esercente ed Emittitore), di recedere dal Contratto di convenzionamento, con riferimento al ritiro dei Buoni pasto del presente appalto, in qualsiasi momento e senza giusta causa con preavviso di 30 (trenta) giorni da

comunicarsi tramite raccomandata a\o PEC. Inoltre, il Fornitore si impegna a prevedere in favore dell'esercente in relazione al presente appalto una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. nel caso in cui si verificassero due mancati pagamenti consecutivi da parte dell'Emittitore;

g) il Fornitore aggiudicatario, entro 20 (venti) giorni lavorativi dall'aggiudicazione provvisoria, dovrà trasmettere all'Amministrazione Contraente una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, con la quale il legale rappresentante attesti l'avvenuto invio della Comunicazione a tutti i titolari degli Esercizi convenzionati relativa agli impegni assunti in sede di Offerta tecnica, specificando la modalità con la quale è stata inviata, e allegando la copia della comunicazione riportante, tra gli altri:

- I. la tipologia di Card/buono pasto che sarà utilizzata nell'esercizio convenzionato;
- II. le regole di ritiro di Buoni pasto da parte dell'Esercente (a fronte della consumazione del Buono pasto da parte dell'utilizzatore) con specifico riferimento alle verifiche di validità dei Buoni pasto ai fini dell'accettazione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) autorizzazione al ritiro dei Buoni pasto: presenza di un contratto di convenzionamento;
 - b) verifica di validità della Card e dei relativi Buoni pasto (es. black list, data di scadenza per la spendibilità del Buono pasto da parte degli utenti);
- III. le regole di validazione dei Buoni pasto ai fini della fatturazione all'emittitore, quali, a titolo esemplificativo, le attività amministrative successive al ritiro dei Buoni pasto dagli utenti e fino all'emissione della fattura (es. lettura, contabilizzazione, emissione della distinta e della relativa fattura); la ricezione della fattura dell'emittitore in data certa (tracciabile ai fini del calcolo dei tempi di pagamento);
- IV. le regole di fatturazione, richiedendo in particolare che in fattura venga preferibilmente specificato che si tratta di Buoni pasto, oltre all'evidenza della commissione applicata offerta in sede di gara;
- V. le regole di rimborso dei Buoni pasto agli esercenti, evidenziando in particolare la Commissione applicata, i termini di pagamento, il calendario di pagamento relativo alle fatture emesse dagli Esercenti stessi. Il calendario dei pagamenti dovrà essere allegato alla predetta comunicazione;
- VI. le regole per recedere dal Contratto di Convenzionamento e le modalità di disdetta del convenzionamento, così da permettere al Fornitore medesimo di aggiornare l'elenco degli esercizi da autorizzare al ritiro;
- VII. il numero verde di call center dedicato agli esercenti e il servizio di "tracciabilità online dello stato dei pagamenti" dedicato agli esercenti.

Resta inteso che la predetta comunicazione dovrà essere inviata dal Fornitore a tutti gli esercizi che successivamente saranno autorizzati al ritiro dei Buoni pasto, relativi al presente appalto, e che quindi saranno inseriti, dal Fornitore aggiudicatario, nell'elenco degli esercizi convenzionati.

Il Fornitore è l'unico responsabile del rispetto delle condizioni di convenzionamento sopra indicate, costituendo il contratto di convenzionamento rapporto negoziale in capo ai suoi contraenti, senza che in alcun modo possa configurarsi responsabilità in capo all'Amministrazione per il mancato rispetto di dette condizioni.

12.4 Fornitore ed Esercizi - Obblighi relativi alla gestione delle fatture e al pagamento agli Esercenti

Il Fornitore aggiudicatario è tenuto a prevedere nel calendario dei pagamenti almeno una data di consegna al mese o il numero di date superiore eventualmente offerto in gara. A partire dal giorno successivo alla data di consegna della fattura da parte degli Esercizi al Fornitore, sono calcolati i termini di pagamento agli esercenti come specificato nel seguito del presente paragrafo.

Nell'ipotesi in cui le data di consegna dovesse ricadere in un giorno non lavorativo, la data del calendario dovrà ricadere nel giorno lavorativo immediatamente successivo. Nel caso in cui il Fornitore abbia offerto in gara due o più date di consegna, nei mesi di gennaio e dicembre dovranno essere previste solo 2 (due) date di consegna intervallate da non meno di 7 giorni; nel mese di agosto dovranno essere previste solo 2 (due) date di consegna intervallate da non meno di 15 giorni.

In relazione ai Termini di pagamento agli Esercizi, il Fornitore aggiudicatario, si impegna a effettuare, per tutta la durata dell'appalto e dei singoli Contratti di fornitura, il pagamento a rimborso degli importi dovuti ai titolari degli Esercizi, sia a quelli convenzionati in relazione al presente appalto che a quelli presso i quali verranno comunque spesi i Buoni pasto oggetto del presente appalto, entro e non oltre il termine di 30 giorni per gli Esercizi di cui alla lettera a) e di 60 giorni per gli Esercizi di cui alla lettera b) del paragrafo 12, calcolato dalla data indicata nel predetto calendario dei pagamenti del Fornitore e successiva alla consegna della fattura da parte degli Esercenti, oppure entro il minore termine eventualmente offerto in gara.

Il Fornitore aggiudicatario, in relazione alla Commissione, o sconto incondizionato, richiesta agli Esercenti, dovrà rispettare l'impegno ad applicare per tutta la durata dell'appalto e dei singoli contratti di fornitura, a tutti i titolari degli Esercizi, sia a quelli convenzionati in relazione al presente appalto che a quelli presso i quali verranno comunque spesi i Buoni pasto oggetto del presente appalto, la Commissione massima indicata in sede di partecipazione alla gara e definita in misura non superiore al 5% del valore nominale del buono pasto ai sensi dell'art. 131, comma 5, lettera c) del Codice, o quella più bassa eventualmente offerta in gara.

Detta Commissione è onnicomprensiva di tutti gli impegni espressi nel presente Capitolato e di quelli assunti in sede di offerta e, ai sensi del citato art. 131, comma 5, lettera c) del Codice, "remunera altresì ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti", determinando, pertanto, la richiesta agli esercenti di un corrispettivo per eventuali servizi aggiuntivi offerti una violazione della richiamata normativa, nonché del disposto contrattuale.

Si rappresenta, inoltre, che la Commissione, di cui al punto precedente, sarà onnicomprensiva di tutte le attività relative al cd. ciclo passivo del servizio sostitutivo di mensa mediante buono pasto necessarie per portare a buon fine la transazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo, nessun corrispettivo ulteriore (anche una tantum) potrà essere richiesto all'esercente (né all'Amministrazione) per adesione alla rete, gestione delle fatture, transazione/trasmissione dati, vendita/noleggior dei dispositivi di lettura, installazione e manutenzione dei medesimi (ad esclusione della sostituzione per cause imputabili all'esercente), installazione/aggiornamenti software dei dispositivi di lettura o richiesta intervento manutentivo di detti strumenti.

A carico esclusivo dell'Esercente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono le spese per eventuali interventi agli impianti telefonici, elettrici, comprese opere murarie necessarie per l'installazione del dispositivo di lettura, per eventuali spese relative all'abbonamento telefonico/internet dell'Esercente.

Il Fornitore aggiudicatario dovrà garantire agli esercenti, previo inserimento dei dati di fatturazione da parte dell'Esercente stesso, l'emissione automatizzata delle fatture per il successivo pagamento nei termini previsti dal calendario dei pagamenti; il costo di tale attività s'intende ricompreso nella Commissione offerta in gara. Fermo restando l'obbligo relativo alla possibilità per l'Esercente di emettere contestualmente alla validazione dei Buoni pasto anche la relativa fattura, dovrà essere reso possibile all'Esercente medesimo di differire l'emissione della fattura, a suo insindacabile giudizio, entro i termini di scadenza previsti per la richiesta di rimborso dalla normativa vigente, accantonando virtualmente i Buoni pasto validati ed esigibili e rilasciando un report finale sui Buoni pasto validati da fatturare. Inoltre, il Fornitore aggiudicatario dovrà, su richiesta degli esercenti, generare ed inoltrare, senza ulteriori costi, la fattura elettronica al SDI. Il Fornitore dovrà, altresì, fornire all'esercente un rendiconto mensile atto a favorire la fatturazione da parte dell'esercente medesimo dei buoni pasto non ancora fatturati.

13. MONITORAGGIO DELLA FORNITURA

Durante l'efficacia del contratto, l'Amministrazione Contraente potrà effettuare verifiche sull'adempimento da parte del Fornitore degli obblighi previsti dal presente Capitolato e dalla documentazione predisposta in sede di gara, con qualsiasi modalità ed in ogni momento attraverso il Direttore dell'Esecuzione del Contratto che verrà successivamente nominato.

In presenza di evidenze oggettive della sussistenza di inadempimenti/comportamenti difformi da quanto contrattualmente previsto posti in essere dal Fornitore, sarà facoltà dell'Amministrazione Contraente effettuare verifiche mirate, durante tutto il corso della durata dell'appalto. All'esito di tali verifiche, in presenza di gravi inadempimenti, ove ne ricorrano i presupposti, l'Amministrazione Contraente si riserva di risolvere di diritto il contratto. L'Amministrazione Contraente potrà effettuare ulteriori o diverse azioni di monitoraggio e controllo del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali facenti capo al Fornitore, richiedendo con le modalità di cui al successivo paragrafo 13.1, in relazione alle difformità riscontrate, l'adozione delle azioni correttive eventualmente individuate. In mancanza, l'Amministrazione Contraente provvederà ad applicare le penali previste per gli inadempimenti dovuti alle difformità riscontrate in fase di controllo (cfr. paragrafo 20.4). L'Amministrazione Contraente adotterà una procedura di raccolta e gestione degli eventuali reclami provenienti dal proprio personale.

13.1 Gestione dei reclami

L'Amministrazione Contraente segnalerà al Fornitore, utilizzando l'apposito "Modulo di Reclamo" (Allegato 2), le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio.

Il suddetto "Modulo di Reclamo" sarà inviato via PEC.

Il Fornitore è tenuto ad eliminare, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione del reclamo, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio, ferma rimanendo in ogni caso l'applicabilità del minor termine ovvero di eventuali penali previste dal Contratto, dal presente Capitolato e dalla documentazione predisposta in sede di gara per le singole fattispecie.

14. ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fattura elettronica emessa dal Fornitore dovrà corrispondere all'ordine effettuato e il corrispettivo spettante all'operatore economico verrà corrisposto su presentazione di regolare fattura elettronica.

Le fatture emesse a fronte dei Buoni pasto effettivamente caricati verranno pagate in unica soluzione dall'Amministrazione Contraente, dopo la verifica della conformità della prestazione e della regolarità contributiva, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura (secondo la normativa vigente), mediante bonifico sul conto corrente indicato dal Fornitore in fase di stipula. Le spese del bonifico sono a carico dell'Amministrazione Contraente, salvo non sia diversamente previsto da norme di legge o regolamentari.

Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà essere trasmessa esclusivamente per via elettronica. La fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento al contratto, alla singola Richiesta di Approvvigionamento cui si riferisce, al quantitativo di Buoni pasto e all'intervallo della numerazione dei Buoni pasto oggetto della fornitura (es. da n. xxxxx a n. yyyy). La stessa dovrà altresì contenere obbligatoriamente il CIG (Codice Identificativo Gara) richiesto dall'Amministrazione, nonché il Codice univoco ufficio (Codice destinatario) 7O2DAI per consentire l'identificazione del soggetto destinatario della fattura elettronica medesima. La fattura elettronica dovrà:

- essere intestata alla Corte costituzionale, 80183130584 (codice univoco 7O2DAI)
- riportare tutti i dati relativi al pagamento (codice IBAN, numero conto corrente, ecc);
- riportare il codice CIG;
- indicare il corretto regime IVA: Scissione dei pagamenti — DM 23/01/2015.

Nel caso in cui il Fornitore invii detta fattura ad un indirizzo diverso, i termini di pagamento decorreranno dalla data di ricezione della fattura nel luogo di consegna indicato dall'Amministrazione Contraente.

La fattura dovrà corrispondere all'ordine effettuato.

Il pagamento verrà effettuato a mezzo mandato entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricevimento sul Sistema di Interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate della fattura elettronica riscontrata regolare e conforme alle prestazioni effettuate, previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi assicurativi obbligatori (DURC), attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, riferito al periodo in cui le prestazioni si sono svolte.

La liquidazione della fattura potrà essere sospesa qualora:

- vengano contestati eventuali addebiti all'operatore economico; in tal caso la liquidazione sarà disposta, fatta salva la possibilità per la stazione appaltante di applicare le penali o di risolvere il contratto, successivamente alla data di notifica della comunicazione scritta delle decisioni adottate dalla stazione appaltante, dopo aver sentito l'operatore economico stesso;
- l'operatore economico non risulti in regola con il versamento dei contributi a favore dei propri dipendenti (INAIL ed INPS).

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all'Amministrazione le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà

sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti percentuali, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

15. OBBLIGHI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO

Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto di affidamento e suoi allegati.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative ed alle specifiche indicate nel presente documento e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel contratto e nei relativi Allegati, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione Contraente, assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna espressamente a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei contratti di fornitura secondo quanto specificato nel contratto, nei suoi Allegati e negli atti di gara;
- b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nel contratto e negli Ordinativi di Fornitura;
- d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione; comunicare tempestivamente all'Amministrazione, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'affidamento e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- f) malleverare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;

- g) ad adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui l'Amministrazione Contraente tratta informazioni classificate, con particolare riguardo alle specifiche misure previste dalla normativa in proposito vigente;
- h) a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali.

Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto del contratto, eventualmente da svolgersi presso gli uffici dell'Amministrazione Contraente, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con l'Amministrazione; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici dell'Amministrazione Contraente continueranno ad essere utilizzati dal personale dell'Amministrazione e/o da terzi autorizzati.

Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Amministrazione Contraente e/o da terzi autorizzati.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici dell'Amministrazione Contraente nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.

Il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli contratti attuativi, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione Contraente.

Il Fornitore si obbliga a:

- a) dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività;
- b) prestare i servizi e/o le forniture nei luoghi che verranno indicati dalla Amministrazione Contraente. Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi e/o le forniture dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici dell'Amministrazione Contraente.

È fatto obbligo al Fornitore di comunicare all'Amministrazione Contraente il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.

Il Fornitore aggiudicatario, in relazione ai Termini di pagamento agli Esercizi che lo stesso stabilisce con i relativi esercizi in cui è spendibile il buono pasto, si impegna ad effettuare, per tutta la durata dell'affidamento, il pagamento degli importi dovuti ai titolari degli Esercizi (ed. rimborsi), entro e non oltre il termine di 60 giorni, calcolato dalla data, indicata nel predetto calendario dei pagamenti del

Fornitore, successiva alla consegna della fattura da parte degli Esercenti, oppure entro il minore termine eventualmente offerto in gara.

Qualora uno o più Buoni pasto, per i quali l'Esercente richiede il rimborso, vengano contestati dall'Emettitore, quest'ultimo dovrà liquidare nei tempi previsti l'importo dei Buoni pasto non oggetto di contestazione e riferiti alla medesima fattura.

Il Fornitore si impegna a garantire un servizio di call center con numero verde dedicato agli Esercenti per il rilascio di informazioni relative, tra l'altro, allo stato dei pagamenti ed alle modalità di invio delle fatture, e un servizio di "tracciabilità on line dello stato dei pagamenti" dedicato agli Esercenti.

Analogamente il Fornitore si impegna a garantire un servizio call center con numero verde dedicato all'Amministrazione e all'Unità Approvvigionante, per il rilascio di informazioni relative, tra l'altro, alle modalità di erogazione del servizio, agli obblighi contrattuali del Fornitore (es. numerosità Esercizi), alle modalità di fatturazione, allo stato dell'ordine e un servizio di "tracciabilità on line dello stato dell'ordine" per consentire all'Amministrazione Contraente e all'Unità Approvvigionante di monitorare le varie fasi dell'ordine, nonché per consentire la tracciatura dell'erogato (somma degli importi delle Richieste di Approvvigionamento effettuate) rispetto all'ordine principale (importo complessivo indicato nel contratto).

In merito agli obblighi relativi al modello di funzionamento del BPE:

- a) il Fornitore dovrà garantire un servizio sostitutivo di mensa, tramite buono pasto elettronico, totalmente automatizzato, erogato tramite una card, una rete di dispositivi di lettura presso l'esercente convenzionato (dispositivi di lettura: POS, software integrati nelle casse, ecc.) e un sistema autorizzativo in grado di ricevere, elaborare e rendicontare i flussi di consumo per gli utenti finali;
- b) il Fornitore dovrà mettere a disposizione presso gli esercizi convenzionati dispositivi di lettura che dovranno garantire la lettura delle card aventi le caratteristiche descritte nel presente documento. Inoltre, tali dispositivi dovranno consentire, eventualmente attraverso un'apposita ricevuta, la verifica della transazione avvenuta da parte dell'utente;
- c) il sistema dovrà garantire all'esercente la possibilità di tracciare le varie fasi del ciclo passivo, consentendo, previo inserimento dei dati di fatturazione da parte dell'esercente medesimo, l'emissione e l'invio della fattura al Fornitore per il successivo pagamento;
- d) il Fornitore dovrà garantire la gestione automatizzata del ciclo attivo, assicurando all'Amministrazione l'assistenza necessaria all'implementazione, all'utilizzo e alla gestione del servizio stesso. In caso di malfunzionamenti, il Fornitore s'impegna ad intervenire entro un giorno lavorativo dalla richiesta da parte dell'Amministrazione. Inoltre, il Fornitore deve garantire ai dipendenti utilizzatori la consultazione delle informazioni necessarie per l'utilizzo del buono pasto;
- e) per la sicurezza delle transazioni, il Fornitore deve garantire adeguati sistemi di sicurezza del dato in fase di lettura e scrittura della carta e cioè durante l'interazione della carta col dispositivo di lettura. Inoltre, nella fase di trasferimento dei dati dal dispositivo di lettura al gestore di terminali e da gestore di terminali ai sistemi di autorizzazione dell'emettitore, il servizio deve garantire la protezione dei dati mediante tecniche di cifratura del canale trasmissivo, garantendo che i dati non siano leggibili da chi non è autorizzato e protetti con algoritmi che garantiscano livelli di sicurezza adeguati. Tutto ciò premesso, resta inteso che è

in capo al Fornitore aggiudicatario la responsabilità legata alla sicurezza dei dati trattati (es. identificativi dell'utilizzatore e transazioni).

f) per la gestione dei dati, il Fornitore deve sempre garantire la privacy dei dati (anche ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003) e non cedere a terzi se non per ragioni strumentali le banche dati contenenti i riferimenti dei dipendenti utilizzatori.

16. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Fornitore si impegna a garantire il rispetto degli obblighi in materia contabile e finanziaria e di tracciabilità dei flussi finanziari stabiliti dalla legge e in particolare l'obbligo di contabilità separata e di rendicontazione specifica dei risultati economici e finanziari relativi alla fornitura oggetto di gara. L'operatore economico affidatario della fornitura è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina l'applicazione di quanto previsto dal comma 9-bis del predetto art. 3 della L. n. 136/2010.

17. OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto e dai singoli Ordinativi di Fornitura le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

L'operatore economico assicura lo svolgimento della fornitura, di regola, mediante l'instaurazione con gli operatori di rapporti di lavoro subordinato fatta salva la possibilità di ricorrere a contratti di natura diversa da quelli previsti per i lavoratori dipendenti, in caso di sostituzione di personale assente per periodi brevi per malattie o altre cause di forza maggiore, purché ciò avvenga nel rigoroso rispetto delle norme che disciplinano questi ultimi rapporti.

In ogni caso il personale impiegato nell'affidamento dovrà essere in regola sotto ogni aspetto: contrattuale, assicurativo, previdenziale e fiscale secondo quanto previsto dalle norme vigenti e l'operatore economico è responsabile di ogni adempimento necessario ad assicurare la regolarità di cui sopra, ritenendosi sin d'ora la stazione appaltante sollevata da qualsiasi responsabilità in materia.

L'operatore economico si obbliga altresì:

- ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. Ai fini della determinazione di tale retribuzione, l'affidatario dovrà tenere conto in particolare del vigente CCNL per i dipendenti dalle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi – CONFCOMMERCIO (codice H011 dell'archivio in formato excel dei contratti messo a disposizione dal CNEL);
- ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

L'operatore economico dovrà in qualsiasi momento, a semplice richiesta della stazione appaltante, dimostrare di aver provveduto a quanto previsto nel presente articolo.

In caso di accertata inottemperanza degli obblighi previdenziali, il pagamento del corrispettivo verrà sospeso fino a dimostrazione della regolarità contributiva con esonero da qualsiasi responsabilità per la stazione appaltante in ordine al tardivo pagamento del corrispettivo stesso, salva la facoltà per la stazione appaltante di procedere ai sensi del par. 18 "Risoluzione" e del par. 20 "Penali".

18. RISOLUZIONE

La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C., a tutto danno e rischio dell'operatore economico in caso di difformità tra le caratteristiche della fornitura e le prescrizioni del presente documento, oltre che le prescrizioni di cui al Codice con particolare riferimento alle ipotesi di esclusione di cui all'art. 94 e ss.

La stazione appaltante ha altresì facoltà di risolvere il contratto per le motivazioni e con le modalità indicate all'art. 122 del Codice.

La risoluzione del contratto fa sorgere il diritto della stazione appaltante di affidare a terzi la fornitura e di addebitare all'operatore economico inadempiente le eventuali maggiori spese sostenute; l'operatore economico ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle forniture regolarmente eseguite. Inoltre, l'Amministrazione può avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione dell'affidamento sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge n. 114 del 2014.

Costituisce, pertanto, causa risolutiva espressa l'accertamento di circostanze e/o elementi, in capo all'aggiudicatario, relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nonché l'acquisizione di certificazioni interdittive a carico dell'aggiudicatario ai sensi della vigente normativa antimafia nonché in tutti i casi di accertata carenza in corso di esecuzione dei requisiti di cui all'art. 94 del Codice.

L'Amministrazione, quando accerta un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'affidamento, di incamerare la garanzia prevista a loro beneficio, ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell'affidamento, l'Amministrazione assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine

assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto, l'Amministrazione assegna un termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni a mezzo di raccomandata A/R o via pec, per porre fine all'inadempimento, superato il quale nel caso di inerzia, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la/e garanzia/e ove essa non sia stata ancora restituita, o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Nel caso di risoluzione il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

In tutti i casi di risoluzione, l'Amministrazione avrà diritto di escutere la garanzia prevista a suo beneficio. Ove l'escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R o via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente al risarcimento dell'ulteriore maggior danno.

Costituisce inadempienza grave la reiterazione dei comportamenti assunti in violazione degli obblighi di cui ai precedenti paragrafi 15, 16 e 17 del presente Capitolato e in generale la reiterazione di violazione degli obblighi previsti dal presente Capitolato e/o dichiarati in fase di gara. In tal caso, l'Amministrazione Aggiudicatrice, a titolo di risarcimento danni, si rivale sulla cauzione definitiva versata dall'aggiudicatario, fatto salvo, in ogni caso, il recupero delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'avvenuta risoluzione del contratto. Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto la comprovata e reiterata impossibilità alla spendita dei Buoni pasto da parte del personale dipendente fruitore presso uno o più Esercizi convenzionati, qualora a seguito di contestazione formale il Fornitore non provveda alla risoluzione della problematica in tempi congrui o alla pronta individuazione di esercizi sostitutivi di analoga tipologia.

In tal caso il Contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della ricezione da parte del fornitore della dichiarazione motivata dell'Amministrazione Aggiudicatrice, trasmessa a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, dell'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva.

19. CESSIONE

È fatto totale divieto di cessione totale o parziale del contratto stipulato per la presente fornitura.

20. PENALI

L'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% la stazione appaltante potrà risolvere il Contratto per grave inadempimento.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai successivi paragrafi verranno contestati all'operatore economico dalla stazione appaltante per iscritto. L'operatore economico dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni alla Stazione Appaltante nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non

sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all'operatore economico le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La Stazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui ai successivi paragrafi con quanto dovuto all'operatore economico a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'operatore economico medesimo.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'operatore economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per la Stazione Appaltante di risolvere il contratto nei casi in cui questo è consentito.

20.1 DIFFORMITÀ NELLA CONSEGNA E RICARICA DELLE CARD

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna delle card, indicati nel paragrafo 11.3 del presente Capitolato, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Corte costituzionale una penale pari allo 0,3‰ dell'ammontare netto contrattuale, salvo il risarcimento del maggior danno.

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di ricarica delle card come indicati nel paragrafo 11.6 del presente Capitolato, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Corte costituzionale una penale pari allo 0,3‰ dell'importo indicato nella relativa Richiesta di Approvvigionamento (escluso IVA), salvo il risarcimento del maggior danno.

Nel caso di difformità rispetto alle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale nella Richiesta di Approvvigionamento (cfr. paragrafo 11.1 del presente Capitolato), il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Corte costituzionale una penale pari allo 0,5‰ dell'importo indicato nella relativa Richiesta di Approvvigionamento (escluso IVA), salvo il risarcimento del maggior danno, per ogni giorno lavorativo di ritardo, a partire dal termine previsto nella comunicazione della irregolarità rilevata dalla Corte costituzionale per la risoluzione della predetta difformità.

20.2 DIFFORMITÀ RELATIVE ALLE CARATTERISTICHE DEL BUONO PASTO

Per il mancato rispetto dei termini minimi di scadenza dei Buoni pasto di cui al paragrafo 9, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Corte costituzionale una penale pari al 5‰ dell'importo dei Buoni pasto (escluso IVA) aventi scadenze difformi da quanto richiesto, salvo il risarcimento del maggior danno.

20.3 DIFFORMITÀ RELATIVE AL CONVENZIONAMENTO

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nel paragrafo 12.2 per il convenzionamento di Esercizi, in aggiunta a quelli previsti nel medesimo paragrafo, su richiesta motivata della Corte costituzionale, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Corte costituzionale una penale pari allo 0,3‰ dell'ammontare netto contrattuale, salvo il risarcimento del maggior danno.

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nel paragrafo 12.2 per il convenzionamento del numero di esercizi ivi indicato, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Corte costituzionale una penale pari allo 0,3‰ dell'ammontare netto contrattuale, salvo il risarcimento del maggior danno.

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati al paragrafo 12.2 per il ripristino del numero degli esercizi convenzionati risultante nell'ultima versione dell'elenco degli Esercizi convenzionati inviato alla Corte costituzionale di cui all'Allegato 1 (cfr. paragrafo 12.1) e la sostituzione di Esercizi

convenzionati che abbiano comunicato la disdetta dal convenzionamento, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere una penale pari allo 0,3‰ dell'ammontare netto contrattuale, salvo il risarcimento del maggior danno.

20.4 DIFFORMITÀ RISCONTRATE IN FASE DI CONTROLLO

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nel paragrafo 13 per la chiusura del reclamo, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Corte costituzionale una penale pari all'1‰ dell'ammontare netto contrattuale, salvo il risarcimento del maggior danno.

Il Fornitore sarà tenuto a corrispondere una penale pari all'1‰ dell'ammontare netto contrattuale nel caso in cui l'esito dei controlli effettuati sugli esercizi convenzionati evidenzi:

- la non esistenza dell'esercizio all'indirizzo definito nell'elenco degli Esercizi convenzionati;
- la mancata accettazione del Buono Pasto a seguito di consumazione di prodotti alimentari acquistabili quali sostitutivi del pasto;
- il mancato riconoscimento del valore nominale del Buono Pasto.

Il Fornitore sarà tenuto a corrispondere una penale pari all'1‰ dell'ammontare netto contrattuale, nel caso in cui, emerga il mancato rispetto degli impegni presi in fase di gara e relativi al rispetto della percentuale di commissione e ai termini di pagamento verso gli esercenti:

- mancato rispetto della percentuale di Commissione dichiarata in offerta;
- mancato rispetto dei termini di pagamento dichiarati in offerta;

21. SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese e gli oneri per la stipula del contratto sono a completo ed esclusivo carico dell'operatore economico affidatario.

22. DISPOSIZIONI FINALI

La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere precisazioni e chiarimenti circa le informazioni contenute nell'offerta. La presentazione dell'offerta comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute.

ALLEGATO 1 – Elenco degli Esercizi convenzionati

Data di emissione _____ Revisione n. ____

Anagrafe Esercizio				Indirizzo		Caratteristiche dell'Esercizio		Note	Sede
N.	Denominazione	Ragione sociale	Partita IVA	Via/Piazza	CAP	Tipologia	Giorno di chiusura		

Per le tipologie di esercizio utilizzare i codici di seguito riportati:

- A Somministrazione BAR
- B Somministrazione FAST FOOD/PANINOTECA
- C Somministrazione RISTORANTE/TRATTORIA/OSTERIA/PIZZERIA
- D Somministrazione TAVOLA CALDA/TAVOLA FREDDA
- E Vendita ALIMENTARI/SUPERMERCATO/GASTRONOMIA
- F Vendita ALTRO
- G Somministrazione ALTRO

ALLEGATO 2 – Modulo di reclamo

Comunicazione PEC

Il sottoscritto _____ Direttore dell'Esecuzione del Contratto _____ espone il seguente Reclamo:

N.	Criticità riscontrata	Esercizio	Descrizione
	Non esistenza di uno o più Esercizi indicati nell'elenco degli Esercizi convenzionati, che il Fornitore è tenuto a comunicare all'Amministrazione		
	Non accettazione del buono pasto nell'esercizio indicato nell'elenco degli Esercizi convenzionati messo a disposizione dal Fornitore		
	Non riconoscimento del valore nominale del buono pasto (ad es. richiesta di decurtazioni sul valore nominale del buono pasto)		
	Mancato rispetto della percentuale di Commissione dichiarata in offerta		
	Mancato rispetto dei termini di pagamento dichiarati in offerta		
	Altro		

Con riferimento alle disfunzioni soprariportate, si richiede la loro eliminazione, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione del presente reclamo (rif. Capitolato tecnico paragrafo 13.1).

Data _____ Firma _____